



CPT/Inf (2025) 02

Risposta

**del Consiglio federale svizzero
al rapporto del Comitato Europeo
per la Prevenzione della Tortura e delle Pene
o Trattamenti inumani o degradanti (CPT)
in merito alla sua visita in Svizzera che si è svolta**

dal 19 al 28 marzo 2024

Il Consiglio federale svizzero ha richiesto la pubblicazione della presente risposta. Il rapporto del CPT riguardante la propria visita in Svizzera del marzo 2024 è riportato nel documento CPT/Inf (2025) 01.

Strasburgo, 14 gennaio 2025

Sommario

I.	INTRODUZIONE.....	5
A.	Visita, rapporto e tappe successive.....	5
II.	Constatazioni fatte durante la visita e misure raccomandate	5
A.	Persone private della libertà dalle forze dell'ordine	5
	2. Maltrattamenti	5
	3. Garanzie contro i maltrattamenti	11
	a. Introduzione.....	11
	b. Notifica a una terza persona	11
	c. Diritto a un avvocato	13
	d. Diritto a un medico.....	15
	e. Informazioni sui diritti.....	16
	f. Registri.....	16
	g. Interrogatori di polizia	16
	4. Condizioni detentive	17
	5. Ulteriori punti	18
	a. Sicurezza	18
	b. Condizioni di trasporto.....	19
	c. Impiego di mezzi di contenzione	19
	d. Contenzione.....	20
	e. Decessi in detenzione	21
B.	Detenuti in attesa di sentenza esecutiva	21
	1. Note preliminari	21
	2. Maltrattamenti	22
	3. Condizioni detentive	24
	a. Condizioni materiali	24
	b. Regime carcerario.....	25
	4. Cure sanitarie.....	25
	5. Ulteriori punti	31
	a. Personale	31
	b. Contatti con il mondo esterno	32
	c. Disciplina	33
	d. Sicurezza	34

Elenco delle abbreviazioni

AG	Cantone di Argovia
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BDLF	Banque de données de la législation fribourgeoise
bGS	Bereinigte (systematische) Gesetzessammlung des Kantons Appenzell Ausserrhoden
CAT	Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (CAT)
CC	Codice civile (RS 210)
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere
CDSPC	Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
CHUV	Centro ospedaliero universitario vodese
CLT	Constatazioni di lesioni traumatiche
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
CP	Codice penale (RS 311.0)
CPP	Codice di procedura penale (RS 312.0)
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
CSCSP	Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali
Cost.	Costituzione federale (RS 101)
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
Regolamento di servizio AG	Verordnung über den Dienst des Polizeikorps (Dienstreglement) vom 11. Oktober 1976 (SAR 531.111; <i>N d T: regolamento di servizio del corpo di polizia di AG</i>)
EDFR	Struttura penitenziaria friburghese
FF	Foglio federale
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GS	Raccolta del diritto GL
IGS	Ispettorato generale dei servizi
ISP	Istituto Svizzero di Polizia
LStrl	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
LPol BE	Loi sur la Police cantonale du 8 juin 1997 (RSB 551.1; <i>N d T: legge sulla polizia cantonale BE</i>)
LPol FR	Loi sur la Police cantonale du 15 novembre 1990 (BDLF 551.1; <i>N d T: legge sulla polizia cantonale FR</i>)
LPol GE	Loi sur la police du 26 octobre 1957 (RSG F 1 05; <i>N d T: legge sulla polizia GE</i>)
LS	Raccolta del diritto ZH
UFG	Ufficio federale di giustizia
PersG AG	Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

	(Personalgesetz) vom 16. Mai 2000 (SAR 165.100; <i>N d T: legge sul personale AG</i>)
PersG GL	Gesetz über das Personalwesen (Personalgesetz) vom 5. Mai 2002, GS II A/6/1 (<i>N d T: legge sul personale di GL</i>)
PolG ZH	Polizeigesetz vom 23. April 2007, LS 550.1 (<i>N d T: legge sulla polizia ZH</i>)
PolV AR	Verordnung zum Polizeigesetz (Polizeiverordnung) vom 10. Dezember 2002 (bGS 521.11; <i>N d T: regolamento di polizia AR</i>)
PPMin	Procedura penale minorile (RS 312.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSB	Raccolta sistematica di BE
RSG	Raccolta sistematica di GE
SAR	Raccolta sistematica di AG
UHPP	Unità ospedaliera di psichiatria penitenziaria
ZH	Cantone di Zurigo

I. INTRODUZIONE

A. Visita, rapporto e tappe successive

Dal 18 al 29 marzo 2024, una delegazione del CPT si è recata per la nona volta in Svizzera per effettuare la sua dodicesima visita ad hoc.

Il 29 luglio 2024, il CPT ha trasmesso alla Svizzera, a titolo confidenziale, il rapporto relativo alla sua visita¹, chiedendole di fornirgli, entro tre mesi, una risposta che includa la panoramica completa delle misure adottate per attuare le raccomandazioni formulate nonché le risposte alle osservazioni e alle richieste di informazioni contenute nel rapporto. Il 26 agosto 2024, il CPT ha concesso alla Svizzera una proroga di un mese del termine di consegna della risposta, da trasmettere dunque entro il 29 novembre 2024.

Il termine di risposta alle osservazioni sul campo, formulate il 15 aprile 2024 in occasione della riunione conclusiva e comunicate per scritto dal CPT, è più breve. Tali osservazioni sono state al centro di uno scambio di note separato con il CPT.

La Svizzera ha l'onore di trasmettere al Comitato il suo parere che riprende la struttura del rapporto del CPT. Pertanto, le risposte sono riunite per tema e si riferiscono alle raccomandazioni e/o alle richieste d'informazione complementari indicate all'inizio di ogni risposta.

Il rapporto del CPT e la presente risposta saranno trasmessi ai Cantoni, alla CNPT e agli altri organismi interessati, affinché ne prendano atto.

La Svizzera ringrazia il Comitato per il rapporto e le raccomandazioni. Con il presente parere, si augura inoltre di continuare il dialogo costruttivo con il CPT e l'eccellente collaborazione tra i suoi rappresentanti, la delegazione e il Segretariato del Comitato creatasi durante la visita ad hoc e i vari scambi che sono seguiti.

II. Costatazioni fatte durante la visita e misure raccomandate

A. Persone private della libertà dalle forze dell'ordine

2. Maltrattamenti

18. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità ginevrine, vodesi e vallesane di prendere le misure necessarie per ricordare ai funzionari di polizia, in modo appropriato e regolare, che qualsiasi forma di maltrattamento inflitta alle persone private della libertà, compresi gli insulti a carattere razzista e le minacce, è inaccettabile e sarà sanzionata di conseguenza. Le autorità dovrebbero ribadire con la massima fermezza che gli agenti di polizia devono utilizzare solamente la forza strettamente necessaria per procedere a un fermo e, una volta immobilizzato l'arrestato, niente giustifica che sia brutalizzato. Per di più, quando si ritiene indispensabile ammanettare una persona fermata, le manette non devono mai essere troppo strette e andrebbero applicate per il tempo strettamente necessario.

Inoltre, le autorità devono intensificare le azioni volte a prevenire e contrastare efficacemente le violenze della polizia. Tali azioni dovrebbero includere formazioni professionali ed eserci-

¹ CPT (2024) 34

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

tazioni regolari degli agenti sull'uso proporzionato della forza durante un fermo e comprendere, in particolare, il divieto di tecniche che comportano il ricorso alla forza fisica o a mezzi di contenzione che possono ostruire le vie respiratorie o provocare asfissia posturale (pressione sulla cassa toracica o pressione per ottenere un piegamento completo in avanti, immobilizzazione della nuca con il ginocchio o stretta alla gola). Tali tecniche dovrebbero essere materia di direttive chiare allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute dell'interessato.

Le autorità cantonali interessate assicurano di non tollerare alcun maltrattamento, offesa o insulto a carattere razzista da parte degli agenti delle forze dell'ordine; eventuali abusi sono sistematicamente denunciati e sottoposti a indagine. Se i fatti sono accertati, i colpevoli sono puniti con una sanzione disciplinare oppure sottoposti a un procedimento penale.

Inoltre, il personale sul campo e in ambiente carcerario è regolarmente sensibilizzato sulle buone pratiche, le disposizioni legali e il comportamento da tenere in caso di impiego della forza o dei mezzi di contenzione. Le manette sono impiegate secondo le direttive dell'ISP e il sistema di bloccaggio di sicurezza è attivato per evitare che siano troppo strette e possano ferire i polsi. Per quanto riguarda i rischi di asfissia posturale al momento dell'arresto, tutti gli agenti sono sensibilizzati rispetto a questo pericolo durante la formazione di base e le formazioni continue annuali. Un intero capitolo del manuale dell'ISP tratta del decesso in caso di asfissia posturale (DAP).

Le autorità ginevrine fanno notare che dopo la visita del CPT nel 2021, un nuovo codice etico della polizia è stato adottato e illustrato a tutti gli agenti. Per una maggiore concretezza è stata istituita una commissione incaricata di osservare le buone pratiche insegnate e la loro attuazione sul campo, mantenendo un punto di vista interdisciplinare (i suoi membri fanno parte della commissione del personale, dell'organo di mediazione indipendente tra la popolazione e la polizia e anche dell'IGS).

19. Per quanto riguarda il ricorso ai cani poliziotto nell'ambito di un fermo, il CPT raccomanda alle autorità ginevrine e friburghesi di monitorare da vicino questi casi per garantire che l'impiego dei cani sia strettamente necessario, giustificato e proporzionato al fine di ridurre ulteriormente gli incidenti e il rischio di lesioni gravi che il morso di un cane può causare.

L'impiego di cani da parte della polizia cantonale ginevrina è rigorosamente disciplinato da una direttiva specifica ed è in linea con le pratiche e le direttive dell'ISP cui è sottoposta tale polizia. Inoltre, ogni impiego è registrato e analizzato dalla direzione e dall'IGS. La violazione della legislazione e delle direttive comporta l'avvio di un'indagine penale. I membri dell'unità cinofila e i cani seguono una delle formazioni più rigorose e lunghe organizzate dalla polizia.

L'ordine di servizio friburghese (03.105) relativo ai cani poliziotti precisa che il conduttore del cane impiega il suo animale come mezzo di contenzione soltanto se l'arresto non può avvenire in altro modo. I cani possono essere impiegati esclusivamente per la contenzione di presunti criminali o in caso di legittima difesa. Quest'ordine di servizio sarà rivisto nel quadro della formazione professionale del conduttore di cani e terrà conto delle raccomandazioni del CPT.

20. Il Comitato desidera inoltre che le autorità ginevrine lo informino sull'esito di un'eventuale indagine giudiziaria e/o disciplinare avviata in seguito alla denuncia di maltrattamenti e sulle

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

misure adottate in seguito alle lesioni traumatiche rilevate negli ultimi due casi summenzionati.

Le autorità ginevrine potranno informare il CPT in merito alle conseguenze disciplinari una volta accertati i fatti. I procedimenti penali dei due casi citati sono attualmente di competenza delle autorità giudiziarie.

21. Tenuto conto di questi elementi, il CPT invita le autorità vodesi ed eventualmente quelle degli altri Cantoni della Confederazione a introdurre una base legale volta a vietare esplicitamente il profiling etnico o razziale nelle attività di polizia. Desidera inoltre essere informato sulle misure di sensibilizzazione, formazione e prevenzione prese al riguardo dai Cantoni.

La questione del profiling razziale è ampiamente dibattuta sia all'interno della polizia e delle istituzioni statali sia a livello di media e di grande pubblico. Diversi testi normativi, in particolare la CEDU, la Costituzione e il Codice penale, contengono già numerose disposizioni che disciplinano l'intervento della polizia, promuovono la lotta alle discriminazioni e vietano il profiling etnico o razziale nelle attività della polizia. In più, la Svizzera applica le norme contro la discriminazione previste dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale². Per questa ragione, il nostro Paese non ritiene necessario inserire nella legislazione sulla polizia una base legale speciale che vieti le discriminazioni. La CC-PCS sostiene inoltre che l'adozione di una nuova definizione legale e di una nuova disposizione penale contro il profiling razziale non comporterebbe necessariamente un miglioramento della situazione. Al contrario, potrebbe persino svuotare di significato il divieto generale di discriminazione.

La polizia garantisce la sicurezza pubblica ed è tenuta, come tutte le autorità pubbliche, ad agire secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e a rispettare il divieto costituzionale di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), che vieta agli organi amministrativi di penalizzare una persona in particolare a causa della sua origine, del colore della sua pelle e della sua religione. Il diritto è particolarmente rigoroso in materia: i controlli di polizia sistematici basati su caratteristiche fisiche (come il colore della pelle o l'età) e in assenza di un sospetto individuale concreto sono dunque illeciti. Ad esempio, l'argomento secondo cui le statistiche mostrano che il tasso di giovani uomini di colore implicati nel traffico di stupefacenti è superiore alla media non basta a giustificare un fermo.

Il profiling razziale costituisce una lesione della personalità (art. 28 CC) e, a seconda delle circostanze, una violazione della norma penale contro la discriminazione razziale secondo l'articolo 26^{1bis} capoverso 4 CP. Si può anche trattare, ai sensi del diritto penale, di un reato contro l'onore (art. 177 CP) e/o di una lesione dell'integrità fisica (art. 122 segg. CP). Nelle attività di polizia occorre inoltre prestare particolare attenzione al diritto alla libertà personale e, più precisamente, alla libertà di movimento. Entrambi questi diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione federale (art. 10 cpv. 1 e 2), prevedono che nessuno può essere trattenuto senza un motivo oggettivo.

Secondo il CPP, una persona può essere arrestata soltanto alle condizioni di cui all'articolo 197 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 215. È illegale arrestare qualcuno per motivi non oggettivi e ancora meno per fini vessatori; secondo il CPP ciò costituisce un

² RS 0.104

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

motivo di ricorso. Le condizioni per poter fermare una persona sono concretamente descritte in tale codice.

22. Il CPT raccomanda alle autorità di tutti i Cantoni della Confederazione di prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, affinché gli agenti di polizia siano tenuti a portare sull'uniforme un elemento identificativo chiaramente visibile e leggibile, come ad esempio il numero d'identificazione, e a utilizzare bodycam durante le operazioni e/o i fermi.

Nel sistema federale svizzero, i Cantoni sono competenti in materia di polizia, in particolare per quanto riguarda l'equipaggiamento degli agenti e dunque anche in merito all'utilizzo di bodycam. Alcuni Cantoni le hanno introdotte, altri stanno conducendo test pilota e altri ancora hanno deciso di non utilizzarle. Questa raccomandazione del CPT sarà comunque trasmessa alle autorità cantonali.

24. Il CPT raccomanda alle autorità cantonali di ricordare a tutte le unità di polizia che ogni denuncia di maltrattamenti deve essere ricevuta e debitamente registrata. È inoltre indispensabile che le autorità inquirenti e giudicanti agiscano con fermezza in presenza di indizi o informazioni su possibili maltrattamenti (lesioni visibili, aspetto o comportamento della persona), anche in assenza di un'accusa esplicita o di una denuncia ufficiale. Parimenti, le autorità dovrebbero condurre i procedimenti in modo tale che gli interessati abbiano un'opportunità concreta di esprimersi sul trattamento ricevuto dalla polizia.

La polizia è tenuta a ricevere e registrare qualsiasi denuncia di maltrattamenti. A garanzia dell'imparzialità dell'indagine penale per presunte violenze da parte della polizia, il CPP disciplina in modo specifico l'istruzione di queste querele. L'articolo 4 CPP garantisce che le querele siano trattate da un'autorità penale indipendente, ossia dal pubblico ministero. Quest'ultimo è tenuto per legge ad avviare e attuare senza indugio un procedimento se viene a conoscenza di reati o di indizi di reato (art. 7 CPP).

Il principio inquisitorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 CPP impone alle autorità penali di accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato. La disposizione si rivolge anzitutto alle autorità incaricate della procedura preliminare (polizia e pubblico ministero) ma anche al giudice del merito. Se vi sono indizi di maltrattamenti e quindi, nella maggior parte dei casi, indizi della commissione di un reato da perseguire d'ufficio, le autorità inquirenti devono chiarire i fatti giuridicamente pertinenti, ossia devono stabilire la «verità materiale» di loro iniziativa, anche in assenza di una deposizione esplicita o di una denuncia ufficiale.

In Svizzera, il pubblico ministero è incaricato di perseguire anche i reati commessi dagli agenti di polizia. La persona che si sente lesa può denunciare il reato direttamente a un'autorità di perseguimento penale (art. 301 CPP) senza passare dalla polizia. Oltre a queste garanzie previste dal diritto federale, spetta anzitutto ai Cantoni prendere misure supplementari in caso di denunce contro la polizia.

Alcuni Cantoni hanno dunque adottato misure supplementari³ (p. es. audizioni condotte esclusivamente dal pubblico ministero o da un ufficiale di un altro corpo di polizia, corpi di polizia appositamente assegnati a questo tipo di casi). Esistono inoltre meccanismi alternativi

³ Il Canton Ginevra dispone, ad esempio, di un organo di mediazione che si occupa dei conflitti tra i cittadini e gli agenti della polizia cantonale e delle polizie municipali. Ha inoltre istituito un corpo di polizia appositamente assegnato a questo tipo di casi (IGS).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

(ufficio di mediazione, servizi di ombudsman)⁴. Gli altri Cantoni ritengono sufficienti le garanzie istituite dal CPP poiché il sistema giudiziario svizzero è indipendente a tutti i livelli dello Stato. Oltretutto, è sempre garantita la possibilità di rivolgersi all'autorità di vigilanza nel quadro di una procedura amministrativa per denunciare la condotta di un agente o della polizia in generale. Infine, i rapporti di lavoro tra gli agenti di polizia e i Cantoni sono disciplinati da leggi cantonali (in particolare le leggi sul personale e le leggi sulla polizia) che prevedono varie misure e sanzioni disciplinari in caso di mancanze gravi o ripetute dei doveri di servizio.

25. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine, vallesane e anche a quelle degli altri Cantoni che ne sono ancora privi di introdurre meccanismi di denuncia realmente indipendenti ed efficaci, come per esempio uffici di mediatori cantonali che ascoltino le vittime di atti di violenze commessi dalla polizia e trattino le relative denunce.

Le autorità ginevrine fanno sapere che la raccomandazione è stata già attuata: Ginevra dispone di un organo di mediazione indipendente che si occupa dei conflitti tra la popolazione e la polizia (MIPP). Tale organo dipende dalla segreteria generale del *Département des institutions et du numérique*. Il MIPP informa immediatamente la polizia (l'IGS se un agente di polizia è coinvolto) o il pubblico ministero in caso di reati da perseguire d'ufficio di cui i suoi membri sarebbero a conoscenza (*art. 33 della loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale*)⁵.

26. Il CPT incoraggia le autorità federali svizzere a sostenere questa iniziativa parlamentare e a prendere le misure necessarie affinché il reato di tortura sia reso punibile in linea con gli impegni internazionali della Svizzera in materia di prevenzione della tortura.

In occasione della seduta del 16 novembre 2023, il Parlamento, o meglio la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), ha discusso il seguito da dare all'iniziativa parlamentare Flach 20.504 «La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero». La CAG-N ha incaricato l'Amministrazione federale di elaborare due proposte per avviare una consultazione su un avamprogetto entro la fine del 2024. Durante la seduta del 7 e 8 novembre 2024, la CAG-N ha adottato un avamprogetto e avvierà, ancora quest'anno, una consultazione su due varianti che prevedono ciascuna una diversa cerchia di autori. Il termine fissato per attuare l'iniziativa è stato prorogato alla sessione primavera 2026, al fine di permettere al Consiglio federale di lavorare su queste due proposte di legge volte a criminalizzare in modo esplicito la tortura in Svizzera e quindi ad assicurare l'attuazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di prevenzione della tortura.

28. Il Comitato raccomanda alle autorità svizzere di istituire un sistema nazionale di raccolta dei dati relativi al numero sia delle denunce depositate, sia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari e penali a carico, in particolare, dei membri delle forze dell'ordine. Un simile rilevamento permetterebbe alle autorità di decidere con cognizione di causa e di facilitare le azioni da intraprendere.

Infine, per rafforzare il messaggio di tolleranza zero rispetto ai maltrattamenti da parte della polizia, le autorità competenti devono fare in modo che, in caso di condotte inappropriate, siano comminate sanzioni disciplinari e/o penali adeguate e proporzionate ai reati commessi.

⁴ In effetti, diversi Cantoni hanno istituito meccanismi alternativi a quelli previsti dalla procedura penale per gestire le denunce nei confronti dei funzionari di polizia. Ad esempio i Cantoni di Zurigo, Vaud, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Friburgo e Zugo si sono dotati di un ufficio di mediazione. Inoltre le città di Berna, Lucerna, San Gallo, Rapperswil-Jona, Wallisellen, Winterthur e Zurigo hanno introdotto servizi d'ombudsman comunali (cfr.: <https://www.ombudsstellen.ch/fr/adresses>).

⁵ RSG E 4 10

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Questo modo di procedere avrà un forte effetto dissuasivo. Inoltre, i membri delle forze dell'ordine contro i quali esistono prove prima facie di maltrattamenti dovrebbero essere sospesi, qualora le loro funzioni comportino il contatto con il pubblico, fino al termine dell'inchiesta sui presunti maltrattamenti.

Non esistono dati sul numero delle denunce depositate, né sul numero dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari e/o penali a carico di membri delle forze dell'ordine⁶.

In virtù della struttura federalista della Svizzera e come indicato nella risposta alla raccomandazione di cui al paragrafo 24, i rapporti di lavoro tra gli agenti di polizia e i Cantoni sono disciplinati da leggi cantonali (in particolare le leggi sul personale e le leggi sulla polizia). In caso di mancanze gravi o ripetute dei doveri di servizio, queste leggi prevedono una serie di sanzioni disciplinari.

A seconda della gravità degli atti, un agente accusato di maltrattamenti potrà essere avvertito verbalmente, ricevere un richiamo scritto, subire una riduzione del salario, essere sospeso provvisoriamente, trasferito (provvisoriamente o meno) e anche licenziato (con esonero dall'obbligo di lavorare). Alcuni Cantoni prevedono anche la multa come sanzione a determinate violazioni dei doveri di servizio.

Le leggi cantonali⁷ definiscono più precisamente le misure disciplinari che possono essere adottate. Dette misure sono pronunciate in base alla gravità dell'atto e tengono conto anche della condotta precedente per determinare la sanzione. Un Cantone, ad esempio, prevede espressamente che un impiegato può essere sospeso provvisoriamente nel momento in cui viene avviato nei suoi confronti un procedimento penale in relazione a un reato. Nessun Cantone prevede tuttavia una sospensione o un trasferimento sistematico in caso di atti di tortura sospetti o di maltrattamenti. Le leggi amministrative riservano in effetti alle autorità competenti un certo margine di apprezzamento, affinché possano adattare al meglio la sanzione alle mancanze commesse dal collaboratore. Una sospensione sistematica potrebbe porre dei problemi di compatibilità con il principio fondamentale della presunzione d'innocenza, ragion per cui ogni caso deve essere valutato individualmente. Inoltre, diverse misure sono state adottate per assicurare che la polizia non abusi del monopolio della forza pubblica. Si tratta in particolare di formazioni continue e di corsi di perfezionamento nonché di azioni di sensibilizzazione.

3. Garanzie contro i maltrattamenti

a. Introduzione

32. Alla luce di queste osservazioni, il CPT invita nuovamente le autorità federali svizzere a prendere le misure necessarie per modificare le disposizioni legislative sia sul diritto della persona privata della libertà di informare una terza persona del proprio stato di fermo, sia sul diritto di rivolgersi a un avvocato e a un medico, estendendone formalmente l'applicazione dall'inizio della privazione della libertà.

La Svizzera ritiene che le tre garanzie procedurali menzionate dal Comitato sono effettivamente rispettate nel nostro Paese e superano addirittura gli standard internazionali in questo

⁶ Al riguardo si rimanda anche ai n. 12 segg. renseignements donnés par la Suisse aux observations finales concernant le 8^{ème} rapport périodique de la Suisse du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT), CAT/C/CHE/FCO/8, 8 ago. 2024.

⁷ P. es.: Regolamento di servizio AG n. 18, in combinato disposto con n. 36 PersG; AR, art. 49 cpv. 1 PolV; FR, art. 25 LPol; GE, art. 36 LPol; GL, art. 50 cpv. 1 PersG.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

ambito. Come già rilevato, il fermo è soltanto una brevissima privazione, a scopo di verifica, della facoltà di andare e venire.

Il fermo di polizia è un istituto giuridico previsto dalla procedura penale che permette alla polizia, nel breve termine e in modo lieve, di interferire durante la sua attività investigativa nella libertà di movimento di una persona allo scopo di far luce su un reato. Definito anche «controllo d'identità», il fermo, disciplinato all'articolo 215 CPP, permette di arrestare una persona per verificare se fra quest'ultima e un reato commesso esiste un collegamento⁸, inoltre consente di esaminare le condizioni della persona e di controllare gli oggetti pericolosi.

Ne consegue che il fermo non si applica a un indagato, quindi la persona fermata non deve essere informata dei diritti di chi è indagato e non ha il diritto di essere contattata da un avvocato e neppure di beneficiare della presenza di quest'ultimo.

Il fermo in quanto tale non può dunque essere considerato una privazione della libertà in senso stretto. Di conseguenza, i poteri della polizia in caso di interrogatorio del fermato sono limitati e chiaramente definiti: la polizia può solamente obbligare la persona fermata a dichiarare la propria identità (lett. a), a esibire i documenti d'identità (lett. b), a esibire oggetti che reca con sé (lett. c) e ad aprire contenitori o veicoli (lett. d), conformemente all'articolo 215 capoverso 2 CPP.

b. Notifica a una terza persona

34. Il CPT ribadisce l'invito alle autorità federali e cantonali svizzere a prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, per garantire che a tutte le persone private della libertà dalla polizia sia effettivamente concesso il diritto di informare o di far informare della propria situazione un congiunto o una terza persona di loro scelta fin dall'inizio del loro fermo (ossia dal momento in cui la polizia le priva della libertà di movimento).

La Svizzera ha preso atto delle osservazioni fatte dalla delegazione in occasione della sua visita. A causa della separazione dei poteri, non può prendere posizione sui singoli casi presentati. Ritiene tuttavia che la situazione giuridica attuale garantisca in modo sufficiente, alle persone private della libertà, il diritto di informare o di far informare un congiunto o una terza persona della propria situazione. Solo in alcuni casi eccezionali, definiti precisamente dalla legge, è possibile rinunciare al diritto d'informare.

Secondo l'articolo 214 capoverso 1 CPP, l'autorità penale che arresta una persona è tenuta ad avvisare immediatamente i congiunti (lett. a) e, se l'interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente (lett. b). La disposizione concretizza un mandato costituzionale e si basa su impegni internazionali⁹.

L'autorità penale è dispensata dall'obbligo di comunicare l'arresto o la detenzione ai destinatari, conformemente all'articolo 214 capoverso 1 CPP, qualora lo scopo dell'istruzione lo imponga o se l'interessato vi si oppone espressamente (cpv. 2). La deroga al diritto di informare terzi «qualora lo scopo dell'istruzione lo imponga» è giustificata dall'interesse a non compromettere la ricerca della verità, in particolare a evitare che i mezzi di prova siano distrutti o alterati, che sia compromessa la presenza di altre persone alla procedura o che non

⁸ DTF 143 IV 339, c. 3.2

⁹ CHAIX FRANÇOIS, art. 214 N 1, in: Jeanneret Y./Kuhn A./Perrier Depeursinge C. (ed.), Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2^a edizione, Basilea 2019.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

possa essere garantita l'esecuzione di un'altra decisione¹⁰. Così definito, il rinvio del diritto all'informazione dei congiunti costituisce un provvedimento coercitivo che deve sempre soddisfare le severe condizioni di cui agli articoli 196 e 197 CPP. Tale provvedimento può essere adottato se vi sono sufficienti indizi di alterazione dell'istruzione e va revocato quanto prima. La sospensione del diritto all'informazione è oggetto di una ponderazione dettagliata degli interessi in gioco e si applica soltanto in casi eccezionali.

La Svizzera sottolinea infine che, nel quadro della revisione del CPP, non è prevista una modifica delle disposizioni concernenti la comunicazione dell'arresto a terzi. Nessun partecipante alla procedura di consultazione, neppure le organizzazioni a stretto contatto con gli imputati e le vittime (avvocati, associazioni d'aiuto alle vittime ecc.), ha chiesto una modifica al riguardo.

35. Al fine di prevenire ogni tipo di maltrattamento, il CPT raccomanda alle autorità federali e cantonali svizzere di definire con più precisione i criteri che consentono alla polizia di differire l'esercizio del diritto di notifica nell'ambito dell'istruzione giudiziaria. Ogni decisione di differire questo diritto deve essere motivata.

In virtù dell'articolo 214 capoverso 2 CPP, l'autorità penale è dispensata in via eccezionale dell'obbligo di informare dell'arresto o della carcerazione se lo scopo dell'istruzione lo impone.

Lo scopo dell'istruzione vieta di avvertire i congiunti, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente se, conformemente all'articolo 221 capoverso 1 lettera b CPP, vi è un serio rischio di collusione. Viceversa, il semplice rischio di fuga non è invece sufficiente a giustificare una deroga all'obbligo di procedere all'avviso poiché vi si può ovviare in altro modo. Benché la legge non preveda una durata massima per il differimento dell'avviso per tutela del rischio dell'istruzione, le autorità penali sono tenute ad eliminare quanto prima i motivi del differimento¹¹.

La dottrina fornisce numerosi esempi di casi in cui l'inchiesta si oppone alla comunicazione, ad esempio se il domicilio della persona fermata deve essere ancora perquisito al fine di preservare prove od oggetti del reato e se anche la persona da informare vive in tale domicilio. Anche l'eventuale rischio di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP) della persona da informare, nel quadro dell'articolo 214 capoverso 1 CPP, può costituire un impedimento alla comunicazione¹².

Come già menzionato, la sospensione del diritto di avvisare i congiunti come provvedimento coercitivo deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 196 e 197 CPP¹³. La sospensione della notifica deve basarsi su sospetti fondati di pregiudizio degli scopi dell'istruzione e va revocata il prima possibile.

¹⁰ FABBRI ALBERTO/INHEDER ELENA, Art. 214 StPO N 17 seg., in: Niggli M. A./Heer M./Wiprächtiger H. (ed.), Basler Kommentar zu Schweizerischer Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3ª edizione, Basilea 2023.

¹¹ FF 2006 989, 1127

¹² FABBRI ALBERTO/INHEDER ELENA, Art. 214 StPO N 17., in: Niggli M. A./Heer M./Wiprächtiger H. (ed.), Basler Kommentar zu Schweizerischer Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3ª edizione, Basilea 2023.

¹³ FF 2006 989, 1127

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

La Svizzera ritiene che la portata dell'articolo 214 capoverso 2 CPP sia sufficientemente definita nella legge. Il messaggio, la dottrina e la giurisprudenza concretizzano ulteriormente la disposizione legale.

Per quanto riguarda l'esigenza di una decisione motivata in caso di rinuncia al diritto di notifica, va ricordato l'obbligo dell'autorità penale di mettere a verbale la decisione della polizia (art. 76 cpv. 1 CPP). Questa decisione deve contenere gli elementi che figurano all'articolo 77 CPP, in particolare la natura dell'atto, il luogo, la data e l'ora; il nome dei membri dell'autorità che vi hanno partecipato; la decisione e la sua motivazione.

c. Diritto a un avvocato

38. Il CPT ribadisce l'invito alle autorità federali e cantonali svizzere a prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, per garantire che a tutte le persone private della libertà dalla polizia sia effettivamente concesso il diritto di rivolgersi a un avvocato fin dall'inizio del fermo; questo diritto rappresenta una misura per prevenire eventuali maltrattamenti. A tal fine, è necessario modificare le disposizioni legislative che limitano il diritto a un avvocato d'ufficio ai soli autori di «reati gravi», come anche includere nella cerchia degli aventi diritto al gratuito patrocinio, il cui budget andrebbe conseguentemente adeguato, le persone private della libertà a prescindere dalla gravità del reato loro imputato.

L'imputato può ricorrere a una consulenza legale per la sua difesa in ogni momento. Secondo l'articolo 132 capoverso 1 lettera b CPP, il diritto di beneficiare dell'assistenza di un difensore d'ufficio è subordinato a due condizioni: l'imputato «è sprovvisto dei mezzi necessari» per pagare un difensore e «una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi».

Secondo l'articolo 132 capoverso 2 CPP, gli interessi dell'imputato giustificano una difesa d'ufficio «se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo». L'articolo 132 capoverso 3 CPP precisa che non si tratta di un caso bagatellare «se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere».

Non è possibile dare una risposta astratta alla domanda su quanto devono essere gravi le difficoltà per poter invocare il diritto alla difesa d'ufficio. Ogni caso va giudicato sulla base delle circostanze concrete, il che esula da una schematizzazione severa¹⁴.

La decisione nel singolo caso deve tener conto anche della situazione personale dell'imputato che chiede il gratuito patrocinio. In particolare si considerano la sua età, la sua formazione, la sua padronanza della lingua della procedura, il suo grado di familiarità con la prassi giudiziaria nonché le misure che appaiono necessarie, nel singolo caso, per assicurare la sua difesa, in particolare le prove che dovrà presentare.

Tenuto conto dell'impiego dell'avverbio «segnatamente» di cui all'articolo 132 capoverso 2 CPP, il gratuito patrocinio può essere giustificato in via eccezionale qualora le condizioni di cui all'articolo 132 capoverso 2 e 3 non siano soddisfatte (lo stesso vale per un caso bagatellare), in altre parole qualora il caso presenti determinate difficoltà che l'imputato non è in

¹⁴ DTF 143 I 164, consid. 3.6; TF, decisione del 9 apr. 2021, 1B_72/2021, consid. 4.1.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

grado di affrontare o l'esito del procedimento ha un impatto particolare sull'imputato, ad esempio se si trova in carcere¹⁵.

Secondo la Svizzera, le vigenti basi legali sono sufficienti e non devono essere adattate. Le condizioni per concedere la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio non dipendono unicamente dalla gravità del reato ma rientrano nel quadro di una valutazione completa e dettagliata degli interessi concreti, il che permette di prendere decisioni adatte a ogni singolo caso.

40. Il CPT invita le autorità federali e cantonali svizzere a prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, per garantire che ogni minore privato della libertà possa avvalersi della presenza di un avvocato e, in linea di massima, di un adulto di fiducia per assisterlo. Nessun minore dovrebbe essere sottoposto a un interrogatorio di polizia o costretto a rilasciare dichiarazioni o a firmare documenti relativi al reato imputatogli senza la presenza di un avvocato ed eventualmente di un adulto di fiducia. L'opzione secondo cui «la persona non desidera avvalersi dei servizi di un avvocato» non andrebbe proposta ai minori.

La Svizzera ritiene che l'interesse superiore del minore deve essere la preoccupazione principale. Non a caso, secondo la PPMIn, la protezione e l'educazione del minore sono i principi cardine di qualsiasi azione penale che lo coinvolga. È essenziale tenere sistematicamente conto della sua età e del suo grado di sviluppo (art. 4 PPMIn).

Qualora appaia opportuno, spetta alle autorità penali decidere di coinvolgere i rappresentanti legali (art. 4 cpv. 4 PPMIn). Tuttavia, anche l'opinione del minore coinvolto va presa in considerazione. L'autorità penale minorile dispone la presenza dei rappresentanti legali, se la ritiene indispensabile (art. 12 PPMIn). In linea generale, è possibile rinunciare al coinvolgimento dei rappresentanti legali soltanto se l'imputato ha più di 15 anni e solo se i reati contestati sono bagatellari.

Per quanto riguarda la presenza di un adulto di fiducia, il minore può farvi capo in tutte le fasi del procedimento (art. 13 PPMIn). Questo diritto concretizza l'articolo 4 capoverso 2 PPMIn che impone di tener conto dei diritti della personalità del minore. Questo diritto può essere limitato unicamente in circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda la presenza di un avvocato, la Svizzera ricorda che il diritto dell'imputato ad essere assistito da un difensore rientra nei principi fondamentali di uno Stato democratico. Se l'imputato è un minore privo di conoscenze specifiche del diritto e con nessuna conoscenza della procedura penale, la sua situazione è ancora più precaria e il suo bisogno di sostegno e consulenza ancora maggiore. È tuttavia necessario trovare nel singolo caso un equilibrio tra il diritto ad essere difeso e l'intervento sistematico dei difensori. L'imputato minorenni può rinunciare all'assistenza di un avvocato, se è capace di discernimento e se i criteri della difesa obbligatoria (di cui all'articolo 24 PPMIn) non sono soddisfatti.

L'articolo 24 PPMIn elenca cinque situazioni differenti nelle quali la difesa del minore è obbligatoria. In questi casi l'opzione «la persona non desidera avvalersi dei servizi di un avvocato» non si applica. L'imputato minorenni deve essere difeso se rischia una privazione della libertà di durata superiore a un mese o un collocamento (lett. a); se non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il suo rappresentante legale non è in grado di farlo in vece sua (lett. b); se la carcerazione preventiva o di sicurezza è durata più di

¹⁵ TF, decisione del 28 giu. 2011, 1B_195/2011, consid. 3.3 ; HARARI MAURICE/JAKOB RAPHAËL/SANTAMARIA SOILE, art. 132 N 64, in: Jeanneret Y./Kuhn A./Perrier Depeursinge C. (ed.), Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2^a edizione, Basilea 2019.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

24 ore (lett. c); se è stato collocato in un istituto in via cautelare (lett. d); oppure se il procuratore pubblico dei minorenni rispettivamente il pubblico ministero minorile interviene personalmente al dibattimento (lett. e).

Secondo le autorità elvetiche, l'insieme di queste prescrizioni tiene conto in modo adeguato sia del bisogno di protezione degli imputati minorenni, sia della volontà di permettere loro di partecipare attivamente e in modo autonomo al procedimento. Infine, vale la pena ricordare che nella revisione del CPP non è stata prevista una modifica delle disposizioni della PPMin riguardante la rappresentanza dell'imputato minorenne o la sua difesa. Nessun partecipante alla procedura di consultazione, nemmeno le organizzazioni per la tutela dei minori, ha chiesto un cambiamento al riguardo.

d. Diritto a un medico

41. Il Comitato invita le autorità ginevrine ed eventualmente anche quelle degli altri Cantoni a prendere le misure necessarie per garantire che a tutte le persone private della libertà dalla polizia sia effettivamente concesso il diritto di rivolgersi a un medico fin dall'inizio del fermo. Gli agenti di polizia non dovrebbero mai limitare o negare l'esercizio di questo diritto. I risultati degli esami, le dichiarazioni pertinenti fatte dalla persona fermata e le conclusioni del medico devono essere registrati ufficialmente da quest'ultimo e messi a disposizione della persona fermata e del suo avvocato.

Le autorità ginevrine confermano che l'accesso a un medico è garantito. Detto questo, il processo sarà migliorato per formalizzare meglio l'eventuale richiesta dell'imputato di una visita medica. Se l'imputato non fosse in grado di fare questa richiesta o se il suo rifiuto di farsi visitare andasse contro i suoi interessi, sarà riportata la scelta operata dal personale di polizia.

Per il resto, la CCPCS ha preso atto della raccomandazione.

43. Il comitato raccomanda alle autorità vodesi ed eventualmente alle altre autorità cantonali di prendere le misure necessarie per garantire che i farmaci siano distribuiti, in linea di massima, solamente dal personale sanitario qualificato.

Le autorità vodesi precisano che nelle stazioni di polizia del Cantone è presente personale infermieristico tutte le mattine (compresi sabato e domenica) per garantire la distribuzione dei farmaci specifici.

Per il resto, la autorità cantonali sono state messe al corrente del problema.

e. Informazioni sui diritti

45. Il CPT invita nuovamente le autorità federali e cantonali svizzere a prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, per garantire che tutte le persone private della libertà dalla polizia, a prescindere dal motivo, siano pienamente informate di tutti i loro diritti fin dall'inizio del fermo. Pertanto, la persona deve essere verbalmente informata dei suoi diritti in modo chiaro al momento del fermo con informazioni chiare, da integrare appena possibile (ossia all'arrivo alla stazione di polizia) fornendole un opuscolo che riporti in un linguaggio semplice e accessibile tali diritti, compreso quello di consultare un medico. Le persone arrestate che non sono in grado di leggere il foglio informativo o di comprenderne il contenuto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata, se necessario utilizzando anche altre modalità,

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

altri mezzi o altre forme di comunicazione. Le autorità cantonali dovrebbero modificare i moduli di notifica dei diritti tenendo conto delle raccomandazioni di cui sopra.

La CCPCS conferma che gli interessati sono informati verbalmente o per iscritto dei motivi del loro fermo, al momento dell'arresto stesso e dell'interrogatorio o dell'audizione che si tiene subito dopo. Costoro sono informati dei loro diritti al più tardi al momento dell'audizione. Nei casi previsti dalla legge, deve essere presente un avvocato (v. risposta alla raccomandazione di cui al par. 38). Inoltre, la presenza di un interprete è sempre possibile in caso di persone che non padroneggiano la lingua. Nella maggior parte dei Cantoni sono distribuite agli interessati schede informative in diverse lingue. Infine, alcuni Cantoni hanno adottato disposizioni¹⁶ precise al riguardo.

f. Registri

La soluzione prevista dalle autorità friburghesi sarà operativa a gennaio 2025.

Inoltre, non esiste una panoramica centralizzata né delle modalità di registrazione dei detenuti sottoposti a fermo provvisorio nei Cantoni, né degli eventuali progetti in materia. Ogni Cantone è responsabile della legittimità della carcerazione e quindi della registrazione dei detenuti.

48. Il CPT invita nuovamente le autorità cantonali svizzere a prendere le misure necessarie per garantire che in tutti i Cantoni della Confederazione i casi di privazione della libertà presso le singole stazioni di polizia, a prescindere dal motivo e dalla durata, siano riportati in un registro dei detenuti che soddisfi questi criteri.

Un progetto della CDSPC è in fase di attuazione.

g. Interrogatori di polizia

49. Conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il CPT raccomanda alle autorità svizzere di rivedere sistematicamente le norme, le direttive, i metodi e le pratiche d'interrogatorio utilizzati dai corpi di polizia svizzeri durante le indagini per garantire che le tecniche insegnate in questo ambito, così come la formazione di base e quella continua, siano conformi ai principi summenzionati.

Le autorità svizzere hanno preso atto di questa raccomandazione. Soprattutto l'ISP ne sarà messo al corrente.

50. Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di adottare le misure necessarie per garantire che tutti gli interrogatori di polizia siano integralmente registrati con apparecchi audiovisivi, compresa la parte iniziale in cui gli ufficiali della polizia giudiziaria elencano i diritti alle persone interrogate. La registrazione dovrebbe essere conservata in modo sicuro nel fascicolo penale dell'interessato e, conformemente alle disposizioni concernenti l'accesso ai fascicoli della polizia, messa a disposizione delle persone e delle autorità competenti, comprese le autorità inquirenti, i tribunali, l'interessato e/o il suo avvocato, nonché degli organi di controllo della polizia.

¹⁶ P. es.: art. 96 LPol BE.

La CCPCS ha preso atto di questa raccomandazione.

4. Condizioni detentive

52. Il CPT raccomanda alle autorità cantonali svizzere interessate, in particolare a quelle ginevrine, di rimediare a queste lacune.

In linea generale, il Comitato invita le autorità di tutti i Cantoni della Confederazione a tener conto, nella pianificazione di nuovi spazi detentivi presso le stazioni di polizia, dei suoi standard minimi relativi alle dimensioni delle celle. Le celle dovrebbero disporre anche di una fonte sufficiente di luce naturale e di aria fresca, e consentire un accesso senza barriere alle persone in sedia a rotelle, con disabilità o con esigenze particolari. Inoltre, le persone il cui fermo preventivo supera le 24 ore dovrebbero avere la possibilità di fare quotidianamente esercizio all'aria aperta.

Le autorità ginevrine condividono il principio alla base della raccomandazione, secondo cui gli standard dei nuovi spazi detentivi dovrebbero aderire meglio alle norme del CPT, e si impegnano a predisporre tali spazi il più possibile in linea con tali norme, tuttavia esistono determinati limitazioni. Ad esempio, nel caso della stazione di polizia di La Servette, l'accesso alle celle non può essere concepito diversamente. Per quanto riguarda l'osservazione del CPT sulla sicurezza, sono stati opportunamente installati apparecchi di videosorveglianza.

53. Il CPT desidera essere informato dalle autorità ginevrine in merito alle tappe precise della ristrutturazione dei locali delle stazioni di polizia del Cantone di Ginevra, finalizzata a conformarli agli standard del Comitato relativi alle dimensioni minime delle celle.

Le autorità ginevrine saranno in grado di informare il CPT a tempo debito in merito allo stato e alle tappe della ristrutturazione degli spazi detentivi.

57. Il CPT raccomanda alle autorità vodesi di assicurarsi che questi principi siano rispettati e di rivedere di conseguenza le modalità di sorveglianza notturna degli imputati presso il commissariato della polizia municipale di Losanna.

Le autorità vodesi rammentano che, in linea di principio, la videosorveglianza ha lo scopo di evitare esiti drammatici che si avrebbero in assenza di una simile sorveglianza. La pixelizzazione delle riprese nell'area dei servizi igienici, ritenuta insufficiente, sarà sottoposta a valutazioni tecniche per migliorare l'intimità dei detenuti durante l'utilizzo di tali servizi.

62. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità vodesi di prendere le misure necessarie per garantire che le due zone carcerarie del commissariato della polizia municipale di Losanna e del centro della polizia cantonale di La Blécherette, nonché le quattro stazioni mobili di polizia (centres de gendarmerie mobiles), siano utilizzate solo per detenzioni di 48 ore al massimo come prescritto dalla legge. Il Comitato desidera essere informato in merito ai piani concreti per tale scopo, corredati da obiettivi chiari e da un calendario dettagliato

Da mesi le autorità vodesi stanno cercando attivamente un terreno in vari Comuni su cui collocare in tempi brevi celle modulari del tipo «Portakabin». Sono previste da 80 a 100 celle. Due progetti sono stati abbandonati in varie fasi di sviluppo, soprattutto per motivi di pianifi-

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

cazione territoriale. Altre due opzioni sono attualmente al vaglio: si spera di poter presentare a breve una richiesta di finanziamento al Parlamento vodese.

5. Ulteriori punti

a. Sicurezza

63. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di ricordare agli agenti delle forze dell'ordine che il sequestro di un indumento o di oggetti come gli occhiali, la cui privazione è particolarmente invasiva, non deve mai essere sistematico durante il fermo preventivo: misure di questo genere dovrebbero basarsi su una valutazione individuale dei rischi. I reggiseni non andrebbero mai ritirati. Ove necessario, le normative interne vanno adeguate a questi principi.

Nel Cantone di Ginevra, la perquisizione è regolamentata da una direttiva specifica e la polizia ha l'obbligo di agire nel rispetto della proporzionalità.

In generale è essenziale che al personale sia garantito un certo margine di manovra così da tutelare la sicurezza di tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari e preservare le prove. Nella pratica, la polizia scopre spesso oggetti (cacciaviti, coltelli, stupefacenti, denaro o gioielli rubati ecc.) o prove nascosti sotto gli indumenti (compresi i reggiseni quando indossati, i cui ferretti possono essere taglienti). In tutti i casi, alla perquisizione di una persona di sesso femminile è presente una donna poliziotto.

64. Il CPT raccomanda alle autorità cantonali svizzere di prevedere personale sufficiente durante la notte per poter soddisfare i bisogni descritti.

La CCPCS ha preso atto di questa raccomandazione.

66. Il CPT raccomanda alle autorità cantonali di ricordare a tutti i corpi di polizia di rispettare scrupolosamente questi principi e di applicare le regole vigenti in materia di perquisizioni corporali integrali nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Vaud ed eventualmente negli altri Cantoni della Confederazione.

La CCPCS ha preso atto della raccomandazione. Rammenta che a tal proposito il CPP contiene disposizioni in materia di perquisizioni. La polizia effettua perquisizioni corporali integrali solo se la situazione lo richiede. Le autorità cantonali interessate dichiarano inoltre di ricordare sistematicamente al loro personale le direttive in materia (quelle del Cantone di Vaud sono state riviste nell'ottica della più recente giurisprudenza del Tribunale federale).

b. Condizioni di trasporto

69. Il CPT raccomanda alle autorità cantonali svizzere di prendere le misure necessarie per migliorare in modo significativo le condizioni di trasporto dei detenuti e di assicurarsi, in particolare, che le cabine dei cellulari utilizzate dai corpi di polizia e dalle società di sicurezza private, incaricate del trasporto dei detenuti, abbiano tutte dimensioni sufficienti (in superficie e in altezza) e conformi agli standard summenzionati e siano fornite di dispositivi di sicurezza appropriati che soddisfino le norme di base della sicurezza stradale (con sedili imbottiti, rivolti verso il senso di marcia, dotati di cinture di sicurezza e di interfono).

Al momento il mandato per il trasporto intercantonale dei detenuti è in fase di rivalutazione e

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

di messa a concorso. In tale occasione le condizioni di trasporto saranno esaminate e, se necessario, adeguate.

c. Impiego di mezzi di contenzione

71. Il CPT raccomanda che le autorità cantonali rivedano le loro politiche in materia d'impiego dei mezzi di contenzione durante il trasporto dei detenuti tenendo conto dei principi summenzionati.

L'impiego di mezzi di contenzione sarà rivisto e, se necessario, adattato nel quadro di una rivalutazione del sistema intercantonale di trasporto dei detenuti.

72. Inoltre, la delegazione ha constatato che le persone trattenute nelle due zone carcerarie di Losanna erano sistematicamente ammanettate (alcune di loro avevano catene anche ai piedi), in particolare quando dovevano recarsi nello spazio recintato utilizzato come cortile per l'ora d'aria situato a livello del parcheggio. Questa pratica andrebbe rivista; il principio secondo cui i mezzi di contenzione andrebbero utilizzati solamente in base a una valutazione individuale dei rischi si applica anche in questo contesto.

Le autorità vodesi precisano che i detenuti sono ammanettati solo quando trasferiti dalla zona carceraria su un veicolo. Un trattamento differenziato sarebbe estremamente difficile da attuare, soprattutto se si considerano il numero di trasferimenti organizzati ogni anno e la difficoltà di applicare misure di sicurezza diverse di volta in volta.

74. Nella loro risposta del 10 maggio 2024, le autorità friburghesi hanno sostenuto di condividere il parere del CPT e hanno deciso di eliminare gli anelli, integrati nei tavoli, utilizzati per bloccare le manette. Il CPT chiede la conferma che tale decisione sia stata attuata.

Gli anelli integrati in alcuni tavoli non sono stati utilizzati sistematicamente, ma solo se l'imputato si è dimostrato molto aggressivo durante gli interrogatori (aggressione di agenti o danneggiamento delle attrezzature informatiche). Al termine del 2024, saranno tutti eliminati. Infine, la sbarra di metallo fissata al muro nella stazione di polizia di Friburgo è stata rimossa.

77. Il CPT raccomanda alle autorità friburghesi di mettere fuori servizio la cella «de maintien» (di contenimento) presso il centro d'intervento della polizia cantonale a Granges-Paccot e di trovare soluzioni più appropriate (una cella di sicurezza con dimensioni sufficienti il cui utilizzo sia registrato e supportato da garanzie adeguate) conformi ai principi summenzionati. Per quanto riguarda la gestione dei detenuti agitati o a rischio, si rimanda alla raccomandazione del CPT al paragrafo 86.

Le autorità friburghesi fanno sapere che il collocamento nella cella «de maintien» è una misura d'emergenza che garantisce l'integrità fisica di una persona molto agitata e pericolosa per se stessa, ed è applicata quando il trasferimento in una struttura ospedaliera non è immediatamente possibile. Come specificato dalla procedura operativa (03.227) relativa alla privazione della libertà da parte della polizia, il collocamento nella cella «de maintien» è previsto solo per il tempo strettamente necessario. Si valuterà come raggiungere il risultato desiderato in altro modo, rinunciando così all'utilizzo di questo tipo di cella.

d. Contenzione

81. Alla luce di quanto precede, il CPT raccomanda nuovamente alle autorità cantonali sviz-

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

zere di mettere immediatamente fine all'impiego della contenzione nelle stazioni di polizia. A tal fine, i Cantoni di Vaud, di Zurigo ed eventualmente gli altri Cantoni della Confederazione dovrebbero eliminare le sedie, i letti e le barelle di contenzione il cui impiego andrebbe vietato al di fuori di contesti sanitari.

L'utilizzo della sedia di contenzione è regolamentato nel dettaglio ed è stato definito in un'istruzione di servizio e da una nota informativa. In base all'articolo 16 PolG ZH, tale strumento può essere usato se vi è il fondato sospetto che la persona interessata possa essere pericolosa per se stessa e per gli altri o possa danneggiare oggetti. La polizia municipale di Zurigo è consapevole che l'utilizzo della sedia di contenzione è una misura coercitiva molto severa che viola gravemente i diritti fondamentali: va anzitutto valutata la possibilità di utilizzare misure meno aggressive, come il confinamento in una cella. La sedia di contenzione deve essere usata solo per il tempo strettamente necessario.

La polizia municipale di Zurigo ritiene che la gestione di persone estremamente agitate sia un compito impegnativo. È proprio con persone autolesioniste che la polizia ha l'obbligo di intervenire immediatamente in virtù del suo dovere di assistenza e per evitare che la situazione peggiori. Se la persona è molto agitata o pericolosa per se stessa, può essere indispensabile legarla o immobilizzarla (per la sua protezione). In casi del tutto eccezionali¹⁷, la polizia municipale di Zurigo adotta la sedia di contenzione (*Fesselungsstuhl*) come una delle tante misure d'intervento a sua disposizione.

Le autorità vodesi precisano che la polizia sta valutando alternative alle barelle di contenzione che tengano conto della sicurezza dell'interessato, di chi lo assiste e di terzi. Un rapporto circostanziato sarà consegnato prossimamente al comandante.

La CCPCS ha preso atto di questa raccomandazione.

e. Decessi in detenzione

86. Secondo il CPT, le stazioni di polizia non sono strutture adatte per la detenzione di persone in situazioni di vulnerabilità o ad alto rischio. Visto quanto precede e con riserva rispetto ai risultati delle due inchieste in corso, il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di prendere le misure necessarie per migliorare l'assistenza dei detenuti in situazioni di vulnerabilità o ad alto rischio presso il Vieil hôtel de police di Ginevra, in particolare per quanto riguarda la loro identificazione, la loro sorveglianza e i loro controlli. A tal riguardo, gli agenti di sicurezza dovrebbero seguire una formazione specifica per l'identificazione delle persone vulnerabili o a rischio e per la prevenzione dei suicidi. Le persone in situazioni di vulnerabilità o ad alto rischio andrebbero rigorosamente sorvegliate in un ambiente sicuro sulla base di una valutazione individuale dei rischi, il che comporta la revisione delle direttive interne. Inoltre, in caso di bisogno, un medico dovrebbe essere sistematicamente interpellato e una persona che presenta un pericolo reale per se stessa e gli altri dovrebbe essere immediatamente trasferita in una struttura ospedaliera e ricevere le cure appropriate.

Infine, il Comitato desidera ricevere una copia dei rapporti dell'autopsia delle due persone decedute ed essere informato sui risultati delle due inchieste in corso nonché sulle misure prese dalle autorità competenti, al fine di migliorare l'assistenza dei detenuti in situazioni di vulnerabilità e ad alto rischio.

¹⁷ La sedia di contenzione è stata utilizzata nel complesso 89 volte su un totale di 26 279 arresti effettuati dalla sua introduzione a fine 2021. Ciò significa che il suo utilizzo corrisponde a circa lo 0,3 per cento degli arresti. Cfr. rapporto della polizia, stato e valutazione del 24 gen. 2022.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Le autorità ginevrine accolgono la raccomandazione e si attiveranno in tal senso.

Riguardo ai procedimenti penali, il CPT sarà informato per tempo del contenuto dei rapporti dell'autopsia, del loro esito e delle misure prese al fine di migliorare l'assistenza dei detenuti.

B. Detenuti in attesa di sentenza esecutiva

1. Note preliminari

94. Il CPT invita le autorità ginevrine, vodesi ed eventualmente quelle degli altri Cantoni interessati a perseverare negli sforzi di attuazione delle loro politiche volte a ridurre il sovraffollamento carcerario a livello cantonale e a sensibilizzare le autorità giudiziarie e inquirenti affinché la carcerazione sia l'ultima soluzione.

Il Comitato desidera inoltre essere informato dettagliatamente sulle scadenze previste per le prossime tappe e l'attuazione dei progetti di ristrutturazione e rinnovo del patrimonio penitenziario, oltre a voler conoscere le misure supplementari adottate nei due Cantoni per ridurre sostanzialmente il sovraffollamento carcerario.

In aggiunta a quanto indicato precedentemente (par. 62), le autorità vodesi stanno realizzando importanti progetti di rinnovo e costruzione delle infrastrutture. Entro il 2030 è prevista inoltre la realizzazione di un nuovo carcere (prigione di Grands-Marais) che potrà ospitare 410 detenuti. Per quanto riguarda la sensibilizzazione delle autorità giudiziarie, le autorità penali si riuniscono regolarmente e si confrontano per non perdere di vista i vari vincoli e obiettivi, nell'ottica di utilizzare le infrastrutture penitenziarie nel modo più razionale possibile così da garantire la sicurezza pubblica e prevenire la recidiva.

Le autorità ginevrine informano che la raccomandazione è stata attuata parzialmente. Da un lato viene data massima priorità a forme alternative di esecuzione della pena, di modo che la carcerazione costituisca l'ultima risorsa. Attualmente è in corso un progetto pilota che prevede la sorveglianza attiva nei casi di violenza domestica, mentre un altro progetto volto a promuovere il lavoro di pubblica utilità è stato appena completato. Vengono inoltre esaminati i processi per trovare soluzioni, nell'ambito delle pene detentive sostitutive, che evitino la carcerazione. Dall'altro, il principio della separazione dei poteri esclude qualsiasi ingerenza nel sistema giudiziario, il quale applica la legge in modo indipendente e imparziale. Il CPT sarà aggiornato sui progressi della pianificazione penitenziaria di Ginevra e sulle misure sviluppate per evitare la carcerazione, nel rispetto delle disposizioni legali.

Per quanto concerne le alternative alla carcerazione, nel quadro dell'attuazione del postulato 16.3632 Valutazione della sorveglianza elettronica della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) esamina, in collaborazione con i Concordati sull'esecuzione delle sanzioni penali e i Cantoni, la prassi delle autorità cantonali. Un rapporto è atteso per la fine del 2025. Anche l'Università di Ginevra sta conducendo un progetto sulla riduzione della popolazione carceraria e sulle alternative alla carcerazione¹⁸.

¹⁸ <https://www.unige.ch/prisondegrowth/fr> (consultato il 27.10.2024).

2. Maltrattamenti

98. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine, vodesi e vallesane di assicurarsi che le direzioni delle carceri di Bois-Mermet, Sion e Champ-Dollon ricordino regolarmente e con molta fermezza a tutti gli agenti penitenziari che qualsiasi forma di maltrattamento inflitto ai detenuti, comprese minacce e commenti razzisti, è inaccettabile. Le autorità non solo devono indagare adeguatamente sulle accuse di maltrattamenti, ma anche adottare le misure necessarie per garantire che tutti i funzionari penitenziari e il personale di supporto comprendano perché i maltrattamenti sono inaccettabili e non professionali, oltre ad essere oggetto di sanzioni disciplinari e/o procedimenti penali. La direzione del carcere di Champ-Dollon deve vigilare attentamente sulla condotta del personale di cui è responsabile e intervenire immediatamente in caso di informazioni su comportamenti abusivi adottati da un membro del personale nei confronti di un detenuto.

Inoltre, il Comitato desidera essere informato sul seguito dato alle inchieste avviate nei casi summenzionati nonché su eventuali sanzioni prese nei confronti degli agenti penitenziari coinvolti.

Le autorità coinvolte fanno sapere di non tollerare alcuna forma di maltrattamento, né fra collaboratori né verso i detenuti; sull'argomento sono regolarmente fornite formazioni continue. Ad ogni segnalazione segue immediatamente un'inchiesta amministrativa che, nei casi più gravi, può portare al licenziamento immediato o a un procedimento penale.

Le autorità vodesi sottolineano che non possono comunicare i motivi dei licenziamenti avvenuti all'interno dei loro servizi, a causa della protezione dei dati e del rispetto della vita privata.

Le autorità ginevrine, inoltre, non sono a conoscenza di inchieste avviate in questo ambito e quindi non possono fornire informazioni sul loro esito.

Le autorità vallesane fanno sapere che, riguardo alle accuse di un imputato di essere stato violentato, in due occasioni, da diversi agenti del carcere di Sion, detto imputato ha fatto ricorso contro le sanzioni disciplinari applicate e ha presentato una denuncia penale contro il responsabile del carcere di Sion. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso, stabilendo che le accuse dell'imputato fossero poco plausibili e puramente soggettive. La denuncia penale, invece, è ancora pendente presso il pubblico ministero.

99. Per quanto riguarda le perquisizioni corporali, il CPT raccomanda che gli agenti penitenziari del carcere di Champ-Dollon ricevano una formazione su come eseguirle. A tale proposito si rimanda alle osservazioni e alla raccomandazione di cui al paragrafo 150.

Le autorità ginevrine concordano con la raccomandazione e l'hanno già attuata parzialmente. Precisano che tutti i loro agenti penitenziari hanno ricevuto una formazione e devono ottenere il pertinente attestato federale per svolgere la loro funzione. Inoltre, il Cantone impartisce loro una formazione nei primi mesi di lavoro, così da stabilire una dottrina di buone pratiche. Al fine di preservare la dignità del detenuto, le perquisizioni vengono effettuate in modo sistematico in due fasi. Questa prassi è giustificata dal fatto che il contatto fisico tra visitatori e detenuti è permesso durante gli incontri nei parlatori, dunque solo una perquisizione completa consente di evitare che siano introdotti in carcere oggetti vietati.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

100. Il CPT sottolinea inoltre di essere in linea di massima contrario all'uso del passamontagna da parte degli agenti all'interno del penitenziario, in quanto questa pratica può ostacolare l'identificazione dei sospettati se le accuse di maltrattamenti sono formulate dai detenuti. Il CPT ammette che, per ragioni operative e/o di sicurezza, possa essere necessario non mostrare il viso, tuttavia, in questo caso, l'agente dovrebbe portare un segno distintivo sulla divisa che permetta di identificarlo. Alla luce delle osservazioni che precedono, il CPT raccomanda alle autorità vallesane di prendere le misure necessarie.

Le autorità vallesane fanno sapere che gli agenti che fanno uso del passamontagna fanno parte del gruppo speciale di intervento del Cantone, chiamati come rinforzo dalla direzione del carcere di Sion. La scelta dell'equipaggiamento degli agenti speciali è di competenza della polizia cantonale, cui è stata trasmessa questa raccomandazione.

102. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di assicurarsi che la direzione e il personale del carcere di Champ-Dollon moltiplichino gli sforzi per prevenire gli atti intimidatori e le violenze tra i detenuti, in particolare mediante contatti più frequenti tra personale e detenuti e promuovendo una politica dinamica di sicurezza. Inoltre, il personale dei vari livelli dovrebbe partecipare a programmi di formazione di base e continua sui temi dell'individuazione, della prevenzione e della gestione della violenza tra i detenuti.

Le autorità ginevrine accolgono la raccomandazione e si attiveranno in tal senso.

3. Condizioni detentive

a. Condizioni materiali

103. A tale riguardo, il CPT ricorda che, per definizione, l'ambiente carcerario non si addice alla carcerazione amministrativa delle persone oggetto di misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Queste persone andrebbero sistemate in centri destinati a questo scopo dotati di condizioni materiali e programmi di attività adatti al loro status giuridico nonché di personale con le qualifiche richieste. Il CPT desidera ricevere le osservazioni delle autorità vallesane sulla questione.

Le autorità vallesane riportano che il Centro di detenzione amministrativa (CDA), situato nella stessa area del carcere di Sion, è entrato in funzione a giugno 2024. Non si tratta tuttavia di un'estensione del carcere, ma di una struttura indipendente che soddisfa tutti i criteri stabiliti dalla LStrl. Durante la fase di progettazione, l'UFG ha approvato il piano di costruzione del CDA. In particolare si è cercato di ridurre il più possibile il carattere carcerario dei locali. I detenuti godono di maggiore libertà di movimento, le attività lavorative sono offerte dal lunedì al venerdì e i contatti con il mondo esterno sono quotidiani grazie a visite, telefonate o videochiamate.

104. Molti imputati si sono lamentati della frequente mancanza di riscaldamento e acqua calda nella struttura. Il CPT raccomanda di risolvere questi problemi.

Le autorità vallesane sono a conoscenza di questi problemi. Il futuro risanamento comprenderà una gestione migliore delle temperature nella struttura (riscaldamento e ventilazione). I lavori termineranno presumibilmente per il 2026–2027.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

105. Il CPT raccomanda di colmare queste lacune prevedendo in particolare un sistema di aerazione naturale nelle celle e abbellendo i cortili per l'ora d'aria.

Le autorità vallesane fanno sapere che ogni cella è già fornita di un sistema di aerazione naturale. Entro la fine del 2024 saranno apportati miglioramenti ai cortili per l'ora d'aria introducendo attrezzature per l'attività fisica.

106. In attesa che il carcere cambi sede, il CPT raccomanda di prendere determinate misure per migliorare l'aerazione e il riscaldamento nelle celle.

Tenendo conto dei tempi di trasloco della prigione centrale nei nuovi edifici di Bellechasse, previsto per il 2028, e dell'età dell'attuale edificio, le autorità friburghesi dichiarano che non è possibile installare nuovi impianti nella prigione centrale le cui celle dispongono al momento di un sistema di ventilazione a doppio flusso. La direzione della prigione centrale adotta le misure opportune in caso di necessità (aumento del riscaldamento per mezzo della curva di riscaldamento durante l'inverno; apertura notturna degli sportelli delle porte delle celle per sfruttare la ventilazione del corridoio in caso di canicola).

107. Il CPT raccomanda alle autorità vodesi di prendere le misure necessarie per ripristinare la capacità iniziale del carcere di Bois-Mermet e per ridurre l'occupazione delle celle doppie e quadruple trasformandole, rispettivamente, in singole e doppie. Inoltre, ribadisce la raccomandazione di tramezzare completamente lo spazio con i sanitari nelle celle occupate da più detenuti.

Secondo le autorità vodesi la futura prigione di Grands-Marais (v. risposta alla raccomandazione di cui al par. 94) e la messa in funzione di strutture provvisorie (v. risposta alla raccomandazione di cui al par. 62) permetteranno di ridurre il sovraffollamento carcerario e anche il numero dei posti di carcerazione preventiva nei penitenziari, in particolare nel carcere di Bois-Mermet. Per quanto riguarda lo spazio con i servizi igienici, si prevede di tramezzare i bagni delle celle doppie di modo da salvaguardare l'intimità dei detenuti.

108. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di proseguire nei loro sforzi di ridurre il sovraffollamento carcerario nella prigione di Champ-Dollon, ridimensionando possibilmente l'occupazione delle celle «individuali» e «triple» riportandola ai livelli previsti inizialmente. Raccomanda inoltre di prendere le misure atte a permettere una buona aerazione nelle celle in estate, soprattutto durante la canicola estiva.

Le autorità ginevrine accolgono la raccomandazione e si attiveranno in tal senso.

b. Regime carcerario

112. Il CPT ricorda nuovamente a tutte le autorità cantonali svizzere di adottare le misure necessarie per aumentare in modo significativo il tempo che i detenuti trascorrono fuori dalle celle e per migliorare l'offerta di attività proposte agli imputati. Questi ultimi dovrebbero trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla loro cella per prendere parte ad attività motivanti di varia natura (lavoro preferibilmente rilevante per la formazione professionale; apprendimento; sport; svago e attività interpersonali).

I Cantoni si impegnano ad attuare le raccomandazioni della CDDGP del 17 novembre 2023

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

sulla carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza¹⁹. Tuttavia, ciò richiede un adeguamento delle infrastrutture e più personale, per i quali serve tempo.

Nel quadro del progetto pilota sulla carcerazione preventiva (*Modellversuch Untersuchungshaft*) condotto congiuntamente dai Cantoni di Berna e di Zurigo, si prevede di adattare le condizioni di questo tipo di carcerazione e di definire le modalità per meglio prevenire gli effetti negativi della detenzione. L'obiettivo è sviluppare la carcerazione preventiva favorendo una presa in carico e un'assistenza sociale orientate alle risorse. In questo contesto, si cercherà di dare agli imputati maggiori possibilità, come trascorrere più tempo fuori dalle celle per fare sport, lavorare o seguire una formazione²⁰.

4. Cure sanitarie

114. Il CPT raccomanda alle autorità friburghesi di prendere le misure necessarie per garantire l'indipendenza del personale curante dalla direzione della prigione centrale di Friburgo ed eventualmente dalle altre prigioni del Cantone. Sarebbe inoltre opportuno prolungare la presenza settimanale dei medici di base nella struttura per garantire un'assistenza medica più regolare. Inoltre, il Comitato raccomanda alle autorità vodesi di intensificare gli sforzi per assegnare rapidamente i due posti da infermiere previsti nel budget e di prendere le misure necessarie per stabilizzare l'equipe sanitaria presso il carcere di Bois-Mermet.

Le autorità friburghesi sottolineano che il servizio medico è indipendente per quanto riguarda le sue responsabilità e il trattamento medico dei detenuti, e che inoltre adotta un approccio lavorativo interdisciplinare. In una struttura di detenzione è importante che tutti i collaboratori tengano conto della sicurezza nei vari settori di attività, così da consentire condizioni di lavoro sicure nel rispetto delle esigenze dei detenuti. Attualmente, la prigione centrale è organizzata in modo del tutto soddisfacente e non si prevedono cambiamenti. Il potenziamento della presenza dei medici di base viene costantemente valutato, ma non è ancora stata trovata una soluzione definitiva vista la carenza di personale curante. Va comunque ribadito che è possibile chiamare un medico in ogni momento (picchetto) in caso di necessità, che il servizio medico garantisce la continuità e l'equità delle cure e che la presenza attuale risponde alle esigenze di base dei detenuti.

Le autorità vodesi segnalano che l'assunzione e la stabilizzazione delle equipe sanitarie e infermieristiche sono una priorità per la direzione del Servizio di medicina e psichiatria penitenziarie (SMPP), al fine di garantire un'assistenza adeguata dei detenuti e di ridurre la pressione sulle equipe presenti in struttura. Inoltre, dalla visita del CPT i due posti da infermiere sono stati assegnati, ma uno è attualmente a concorso a seguito di dimissioni. L'equipe infermieristica del carcere di Bois-Mermet dovrebbe essere completa al più tardi a gennaio 2025.

116. Il CPT raccomanda che ogni detenuto giunto nel carcere di Bois-Mermet, Briga, Friburgo, Sion o in qualsiasi altra struttura penitenziaria della Confederazione sia sistematicamente sottoposto, entro 24 ore dalla sua ammissione, a una visita medica completa condotta da un medico o da un infermiere che riferisca a un medico. Inoltre, raccomanda alle autorità friburghesi che il detenuto sia sottoposto anche uno screening della tubercolosi.

¹⁹ <https://kkjpd.ch/newsreader-fr/orientation-concernant-la-detention-provisoire-et-la-detention-pour-les-motifs-de-surete.html?file=files/Dokumente/News/2023/231117%20Orientation%20detention%20provisoire%20et%20surete.pdf> (consultato il 23.10.2024).

²⁰ Per maggiori informazioni cfr.: <https://www.ajv.sid.be.ch/fr/start/themen/haft/modellversuch-u-haft.html> e <https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/schwerpunkt-u-haft.html> (consultati il 24.10.2024)

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Le autorità vallesane confermano che nel carcere di Sion tutti i detenuti vedono da un medico entro 24 ore dalla loro ammissione. Lo stesso vale nel carcere di Briga durante la settimana, mentre in caso di ammissione nei fine settimana o nei giorni festivi, ai detenuti viene chiesto di compilare un questionario sul proprio stato di salute. Se un detenuto si rifiuta di rispondere al questionario o se una delle risposte è positiva, viene portato da un medico entro 24 ore.

Le autorità vodesi precisano che, a causa del sovraffollamento carcerario, la maggior parte dei detenuti ammessi nel carcere di Bois-Mermet è stata già collocata in una sezione carceraria, quindi molti di loro hanno avuto un colloquio con un infermiere entro 24 ore dall'arresto. Questo permette di valutare la presenza di patologie che richiedono un trattamento d'urgenza o la continuazione di una cura già in atto (con referto medico). Successivamente, in linea di principio e in conformità con la legge vodese, questa prima valutazione è integrata da una visita medica condotta da un infermiere entro 24 ore dall'ammissione nel carcere di Bois-Mermet. La cartella clinica dei detenuti della sezione carceraria viene trasmessa al servizio medico delle carceri al momento del trasferimento del detenuto, così da garantire la continuità delle cure.

Le autorità friburghesi segnalano che la visita medica all'ammissione si tiene solo nei giorni feriali. Quando il personale curante non è disponibile vengono seguite le raccomandazioni del CSCSP²¹ con una lista di controllo appositamente concepita per questi casi e utilizzata dagli agenti penitenziari. In caso di emergenza, il personale di servizio può chiamare il medico di picchetto in qualsiasi momento o portare il detenuto al pronto soccorso.

118. Di conseguenza, ogni detenuto che abbia sollevato accuse di maltrattamenti rifiutando la trasmissione del verbale di lesioni traumatiche è prontamente visitato di nuovo dal medico per convincerlo ad autorizzare la trasmissione e questi incontri sono ripetuti in caso di accusa e di lesioni gravi. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte dalla delegazione, questa misura non sarebbe sistematicamente applicata nella pratica. Le autorità ginevrine hanno inoltre indicato che i rapporti non trasmessi sono analizzati e discussi in forma anonima dall'Inspection générale des services (ispettorato generale dei servizi), dal pubblico ministero e dalla direzione della prigione. Il CPT desidera ricevere conferma di questa prassi.

Le autorità ginevrine fanno sapere che non è stato ancora possibile attuare la prassi descritta e che continuano i loro sforzi affinché venga messa in atto.

120. Al fine di potenziare il dispositivo di prevenzione dei maltrattamenti e viste sia le constatazioni del Comitato in merito al persistere, soprattutto a Ginevra, delle violenze da parte della polizia, sia le accuse di maltrattamenti ad opera di alcuni agenti penitenziari raccolte dalla delegazione presso la prigione di Champ-Dollon (v. in particolare i par. 17 e 96), il CPT raccomanda nuovamente alle autorità svizzere di:

- *assicurarsi che tutte le prigioni della Confederazione tengano un registro centralizzato delle lesioni traumatiche dove riportare ogni lesione di questo tipo;*
- *prendere le misure necessarie per introdurre una procedura che permetta ai medici di sottoporre sistematicamente agli organi d'ispezione e inquirenti ogni caso di lesioni compatibili con le accuse di maltrattamenti avanzate dal detenuto (o chiaramente riconducibili a maltrattamenti anche in assenza di accuse). Quest'ultimo dovrebbe anche essere informato che*

²¹ Cfr. in merito: <https://www.skjv.ch/it/i-nostri-temi/salute> > Arrivo in detenzione (consultato il 27.10.2024).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

una simile trasmissione non sostituisce in alcun modo una denuncia regolare. Gli operatori sanitari non dovrebbero essere esposti ad alcuna forma di sanzione quando trasmettono il loro rapporto alle autorità inquirenti. Di conseguenza, il personale medico dovrebbe ricevere una formazione appropriata e la legislazione andrebbe modificata in modo tale da esonerare gli operatori sanitari da qualsiasi responsabilità penale.

A livello dei Concordati sull'esecuzione delle sanzioni penali, la necessità di tenere un registro centralizzato per ogni struttura carceraria non è stata dimostrata, senza contare le difficoltà nel creare un tale registro in conformità con le legislazioni cantonali sulla protezione dei dati. Inoltre, i medici e il personale dei servizi sanitari sono già liberi di trasmettere il loro rapporto senza essere esposti a sanzioni.

123. Detto questo, al momento dell'incontro con la delegazione, questa persona era stata messa in isolamento per circa otto mesi a causa del rischio di scontri con un'altra detenuta. Tenuto conto degli effetti negativi che il regime di isolamento può avere sulla salute mentale di un detenuto in situazione vulnerabile, il Comitato tiene a precisare che la permanenza in isolamento disposta dal giudice andrebbe regolarmente riesaminata e debitamente giustificata. Il CPT desidera sapere se è stata seguita questa prassi nel caso della persona transessuale detenuta nella prigione di Champ-Dollon.

Le autorità ginevrine precisano che l'isolamento della persona interessata è durato sei mesi e 12 giorni. In osservanza della direttiva C.2 del procuratore generale²², il collocamento in isolamento è valido solo per un mese e deve essere rinnovato formalmente.

125. Questo problema è dovuto anche alla mancanza di posti per la loro assistenza in strutture specializzate e alla penuria di psichiatri disponibili, che riguarda anche la società civile, nella maggior parte dei Cantoni svizzeri. In questo contesto, la delegazione è stata informata del progetto di costruzione di una struttura con 30 posti per l'esecuzione delle misure nel Canton Vallese. Il CPT desidera ricevere dalle autorità vallesane informazioni dettagliate e conoscere le tappe di questo progetto.

Le autorità vallesane precisano che la costruzione di una struttura chiusa per l'esecuzione delle misure fa parte del piano strategico «Visione 2030». Date le risorse finanziarie necessarie, al momento non è possibile fornire un calendario dettagliato.

126. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità cantonali di proseguire nei loro sforzi per fare in modo che i detenuti affetti da turbe psichiche gravi siano immediatamente trasferiti, assistiti e curati in un ambiente adatto (ospedale psichiatrico, clinica di psichiatria forense o struttura specializzata nell'esecuzione delle misure), adeguatamente attrezzato con un'equipe medica pluridisciplinare completa che fornisca loro le cure necessarie e il cui organico andrebbe adattato in base al numero di pazienti e ai bisogni reali.

Inoltre, il Comitato raccomanda alle autorità vodesi di prolungare il tempo di presenza della psicologa presso il carcere di Bois-Mermet, alle autorità friburghesi di prolungare il tempo di presenza dello psichiatra, dell'infermiere psichiatrico e della psicologa presso la prigione centrale di Friburgo, e alle autorità vallesane di prendere le misure necessarie per ridurre il tempo di attesa per le consultazioni con lo psichiatra e gli psicologi nella prigione di Sion.

²² <https://justice.ge.ch/media/2021-05/directive-c.2-detention.pdf> (consultato il 23.10.2024).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

I Cantoni sono a conoscenza della mancanza di posti specializzati per le persone condannate a una misura penale in particolare secondo l'articolo 59 CP. A tal proposito sono in corso diversi progetti di costruzione, ristrutturazione e ampliamento. La Svizzera rimanda alla sua risposta alla raccomandazione di cui al paragrafo 170 del rapporto del CPT in merito alla sua visita nel nostro Paese svoltasi nel 2021²³, ricordando inoltre che questi progetti sottostanno a decisioni politiche e budgetarie e che la loro realizzazione richiede tempo.

I Concordati sull'esecuzione delle sanzioni penali ribadiscono il loro impegno nel sostenere la creazione di posti adeguati nelle cliniche psichiatriche o nelle istituzioni idonee, presentando regolarmente un quadro della situazione attuale. Al momento, nella Svizzera francese esiste una sola struttura specializzata in grado di accogliere i pazienti sottoposti a misure in base all'articolo 59 CP (struttura chiusa Curabilis, Ginevra) e affetti da scompenso psichico (Unità ospedaliera di psichiatria penitenziaria – CHUV, UHPP). Di conseguenza, i tempi di attesa sono inevitabili.

Nel Canton Vaud sono in corso alcuni progetti tra cui la creazione di un'unità di psichiatria con sei posti per le detenute presso il carcere di Tuilière che sarà completata al termine dei lavori. Per sopperire alla mancanza di posti per detenuti in ambienti ospedalieri adatti sotto il profilo della sicurezza, si sta valutando il progetto di una struttura ERS (*établissement de réhabilitation sécurisée*) che prevede un'unità di riabilitazione adeguata per i detenuti sottoposti a una misura di cui all'articolo 59 CP (12 posti) e un'unità con le stesse caratteristiche per le cure psichiatriche acute (quattro posti in un primo momento, sette in via definitiva). Poiché la dimensione del progetto, risalente a febbraio 2013, è stata rivista alla luce delle mutate esigenze di assistenza delle persone sottoposte a misure penali, l'opzione sopra descritta deve ancora essere convalidata dalle autorità.

Le autorità friburghesi precisano che nel 2023 è stato avviato un progetto per la creazione di una sezione medicalizzata per il trattamento di tali patologie. La presenza degli specialisti sopra menzionati è limitata dalle risorse della Réseau fribourgeois de santé mentale. L'aumento previsto della presenza di specialisti è stato purtroppo cancellato dal bilancio 2025 presentato dal Cantone di Friburgo.

Le autorità vallesane sottolineano che da diversi anni vengono compiuti sforzi notevoli per migliorare l'assistenza psichiatrica dei detenuti. Ad oggi possono confermare che il tempo d'attesa per la prima visita con uno psichiatra o uno psicologo è molto più breve rispetto a quello medio cui è sottoposta la popolazione vallesana. Per i detenuti non si supera il mese di attesa.

128. Il CPT ricorda che la preparazione delle dosi individuali da parte di personale privo di formazione medica, come anche la distribuzione, da parte di detto personale, dei farmaci prescritti, possono mettere a rischio la salute degli interessati e, in ogni caso, sono generalmente incompatibili con le esigenze di sicurezza e di riservatezza in ambito medico. Il CPT raccomanda di porre fine alle pratiche summenzionate.

Oltretutto, il Comitato raccomanda che le autorità vodesi ed eventualmente le autorità degli altri Cantoni prendano le misure necessarie affinché i farmaci siano distribuiti, in linea di massima, solamente dal personale sanitario qualificato.

²³ Risposta del Consiglio federale svizzero al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) in merito alla sua visita in Svizzera che si è svolta dal 22 mar. al 1° apr. 2021, CPT/Inf (2022) 10.

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Di norma è il personale curante che prescrive e prepara i farmaci, tuttavia la loro distribuzione può essere garantita anche dal personale penitenziario formato, come previsto dal documento quadro del CSCSP «La médication en détention»²⁴.

Le autorità vallesane affermano di aver tenuto conto della raccomandazione del CPT e confermano che, nella prigione di Briga, i farmaci sono ora distribuiti nei blister. Tutti i farmaci sono prima preparati dal personale curante, ma la distribuzione può essere effettuata dal personale del carcere (cfr. il documento quadro del CSCSP).

Le autorità friburghesi hanno rilevato che, su mandato dell'EDFR, gli assistenti di farmacia preparano i farmaci secondo il principio del doppio controllo, mentre la distribuzione avviene per mezzo del programma Carefolio. Gli agenti penitenziari incaricati di distribuire i farmaci hanno ricevuto una formazione dal CSCSP. Occorre aggiungere che la distribuzione ha un effetto positivo sulle relazioni tra il personale e i detenuti e che, inoltre, sono previste formazioni continue in questo ambito.

Le autorità vodesi riportano che la distribuzione, da parte degli infermieri, dei farmaci prescritti ai detenuti avviene in apposite vaschette per più giorni (di regola due distribuzioni di farmaci a settimana). Questa prassi, simile a quella adottata al di fuori delle carceri (gestione dei farmaci a domicilio da parte dei pazienti), permette di responsabilizzare i detenuti. Se un detenuto non è in grado di assumere autonomamente le proprie medicine, il personale infermieristico si occupa della somministrazione ogni giorno, compresi i fine settimana e i giorni festivi. Per i detenuti a cui sono stati prescritti farmaci da assumere solo in caso di bisogno (farmaci di riserva), questi vengono distribuiti dal personale infermieristico durante l'orario di lavoro (compresi i fine settimana e i giorni festivi). Al di fuori di questi orari e se il personale infermieristico non è disponibile, i farmaci di riserva vengono distribuiti dagli agenti penitenziari (che devono informare il servizio medico il giorno successivo all'assunzione del farmaco di riserva), in conformità con le direttive vodesi.

130. Il CPT invita le autorità cantonali svizzere, in particolare quelle friburghesi, a prendere le misure necessarie affinché ogni consultazione ed esame medici di una persona privata della libertà siano condotti in privato, a meno che il medico non richieda espressamente la presenza di un agente della sicurezza o penitenziario in un caso specifico.

Di norma, salvo particolari considerazioni concernenti la sicurezza e soprattutto su richiesta del personale curante, le visite mediche si svolgono in locali separati e in assenza del personale penitenziario.

131. Inoltre, diversi detenuti del carcere di Bois-Mermet incontrati dalla delegazione hanno confermato di essere obbligati a indossare una particolare tenuta di un verde vivace in occasione di ogni trasferimento in ospedale. Secondo il Comitato, questa prassi è particolarmente stigmatizzante per gli interessati e raccomanda alle autorità vodesi di evitarla immediatamente.

Le autorità vodesi spiegano che le particolari tenute indossate dai detenuti durante i trasferimenti in ospedale sono comode, simili a una tuta sportiva, e grazie alla loro semplicità riducono il rischio che siano usate impropriamente. I colori scelti non hanno alcun intento stigma-

²⁴ Cfr. p. 11 del documento: https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/GrundlagenPapier_Medikation_FR_WEB.pdf (consultato il 27.10.2024).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

tizzante, i pantaloni sono di colore nero. Lo standard di queste tenute consente inoltre un'identificazione immediata in caso di fuga.

133. Il CPT ricorda alle autorità cantonali di prendere tutte le misure necessarie per garantire che i detenuti non siano ammanettati o incatenati in occasione delle consultazioni e degli esami medici, oppure non siano legati al letto durante la loro degenza in un ospedale pubblico. Per quanto riguarda i mezzi di contenzione durante il trasporto, il Comitato rimanda alle sue osservazioni e alla raccomandazione di cui al paragrafo 71.

La decisione di utilizzare mezzi di contenzione per un soggiorno extra muros o durante il trasporto è presa solitamente sulla base di una valutazione individuale dei rischi, sia per tutelare terze persone sia per prevenire un'evasione. Questa decisione è presa congiuntamente dalle autorità penitenziarie e dalla polizia incaricata del trasporto.

5. Ulteriori punti

a. Personale

134. Le squadre del penitenziario di Sion erano composte da 54,4 posti FTE (full time equivalent: equivalente a tempo pieno) di cui 47 occupati da agenti penitenziari per 115 detenuti. Al momento della visita erano in corso le selezioni per sei posti vacanti. I rapporti tra il personale e i detenuti erano piuttosto tesi, in particolare a seguito di alcune proteste, e la direzione stava cercando di avviare un dialogo con i detenuti coinvolti. Il CPT vorrebbe sapere se i posti vacanti sono stati assegnati e se sono state adottate misure in seguito alle proteste.

Le autorità vallesane precisano che i posti in questione sono stati messi a bilancio solamente dal Canton Vallese nel 2024 e che saranno messi a concorso entro la fine dell'anno.

135. Al momento della visita, la prigione di Briga contava solamente 4,5 agenti penitenziari FTE e 1,3 posti vacanti, per una capacità di 20 posti. Durante la notte era presente nella struttura un solo agente penitenziario. Sebbene il profilo dei detenuti fosse generalmente adatto a una struttura di queste dimensioni e i rapporti con i detenuti fossero basati sulla fiducia e il rispetto, il numero esiguo di agenti non permetteva di attuare un regime adeguato di attività. A tale riguardo, la delegazione è stata informata della prevista nomina di una persona responsabile delle attività. Il CPT chiede che gli venga confermata questa nomina. Inoltre, rimanda alla raccomandazione di cui al paragrafo 64 in quanto applicabile anche a questo contesto.

Le autorità vallesane informano che il posto di responsabile delle attività nella prigione di Briga è stato messo a concorso nell'autunno del 2024. Per quanto riguarda il personale notturno, non sono previsti cambiamenti. Un agente penitenziario occupa un appartamento per il personale (dotato di sistema di comunicazione collegato con l'esterno) nelle immediate vicinanze della prigione. La polizia cantonale, situata al piano inferiore della prigione, può essere chiamata se necessario.

136. Il CPT incoraggia le autorità friburghesi a potenziare l'organico della prigione centrale di Friburgo con personale addetto alle attività amministrative.

Le autorità friburghesi indicano che il budget 2025 del Cantone di Friburgo non permette di

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

avere posti supplementari.

137. Il CPT desidera sapere se al momento vi siano posti vacanti presso la prigione di Champ-Dollon e se le nuove riforme avranno un impatto sull'organico.

Le autorità ginevrine confermano che attualmente ci sono posti vacanti presso la prigione di Champ-Dollon. Questi posti saranno assegnati in occasione dei nuovi corsi di formazione per agenti penitenziari, il prossimo dei quali si terrà a febbraio 2025. Riguardo alle riforme, esse non hanno avuto alcun impatto sull'organico, che è rimasto invariato, tuttavia hanno portato a cambiamenti nell'organizzazione interna del lavoro.

138. Il CPT desidera ricevere informazioni dettagliate dalle autorità vodesi e sapere sia se sono effettivamente previste assunzioni, sia se le dimensioni dell'organico del carcere di Bois-Mermet sono state riviste in considerazione del sovraffollamento.

Le autorità vodesi precisano che dal 2019 l'organico del carcere di Bois-Mermet è aumentato del 4 per cento. Questo aumento, unito a un calo significativo dell'assenteismo nella struttura (-45 per cento tra il 2019 e il 2024), ha permesso di migliorare l'assistenza quotidiana dei detenuti e di far fronte al sovraffollamento carcerario.

In generale, l'organico delle strutture è aumentato del 4 per cento nello stesso periodo. Inoltre, grazie a una strategia di gestione lungimirante dei posti di lavoro e delle competenze (GPEC) è stato possibile anticipare l'assunzione e la formazione del personale necessario per le infrastrutture future.

b. Contatti con il mondo esterno

140. Alla luce di queste osservazioni, il CPT invita le autorità svizzere a rivedere le norme, anche a livello legislativo, che regolano i contatti tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno.

Secondo l'articolo 235 capoverso 2 CPP, i contatti tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento, sia esso il pubblico ministero o un'altra autorità giudiziaria, la cui decisione si basa su una valutazione dei rischi, soprattutto di collusione. Le autorità penitenziarie non hanno alcun margine di manovra e sono obbligate a conformarsi alla decisione dell'autorità responsabile.

Nel quadro del progetto pilota sulla carcerazione preventiva (*Modellversuch Untersuchungshaft*)²⁵ realizzato congiuntamente dai Cantoni di Berna e di Zurigo, i detenuti hanno maggiori opportunità di visita (orari di visita prolungati, possibilità di utilizzare la videochiamate)²⁶.

141. Il CPT raccomanda di rimuovere queste separazioni nei parlatori delle carceri di Bois-Mermet e Champ-Dollon.

Le autorità vodesi precisano che le separazioni in plexiglas nei parlatori del carcere di Bois-Mermet sono state rimosse.

²⁵ V. risposta alla raccomandazione di cui al par. 112.

²⁶ Per maggiori informazioni cfr.: <https://www.ajv.sid.be.ch/fr/start/themen/haft/modellversuch-u-haft.html> e <https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/schwerpunkt-u-haft.html> (consultati il 24.10.2024).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Le autorità ginevrine affermano che le separazioni nei parlatori della prigione di Cham-Dollon sono diverse da quelle usate durante il periodo del COVID-19: sono più piccole e non limitano gli scambi verbali o il contatto visivo nel corso delle visite. Inoltre sono state installate per motivi di sicurezza e non possono essere rimosse.

142. Il Comitato raccomanda di modificare di conseguenza il diritto di visita nelle prigioni di Briga, Friburgo e Sion.

In generale, le separazioni in vetro garantiscono la sicurezza dei detenuti, dei visitatori e del personale e impediscono l'introduzione in carcere di sostanze e oggetti vietati. Togliendo queste separazioni si dovrebbero perquisire costantemente tanto i visitatori quanto i detenuti.

Pertanto le autorità friburghesi e vallesane giustificano il mantenimento delle separazioni in vetro. Va sottolineato tuttavia che il carcere di Sion dispone anche di un parlatorio senza separazioni in vetro, già impiegato per le visite tra genitori e figli.

145. Il CPT raccomanda alle autorità vodesi di rivedere le regole in materia di contatti telefonici alla luce delle osservazioni precedenti e di introdurre il più rapidamente possibile un sistema che non registri le conversazioni dei detenuti con i loro avvocati. Il Comitato desidera essere informato sulle misure prese per porre fine alle prassi citate.

Le autorità vodesi fanno sapere che le conversazioni con gli avvocati non sono registrate. I numeri aziendali degli avvocati sono inseriti nel sistema di telecomunicazioni con un contrassegno specifico che impedisce la registrazione automatica.

146. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine e vodesi di prendere le misure necessarie per far installare altri apparecchi telefonici nelle sezioni carcerarie delle prigioni di Bois-Mermet e Champ-Dollon, al fine di permettere a ogni imputato di accedere a un telefono almeno una volta la settimana.

Inoltre, il Comitato incoraggia le autorità cantonali a installare sistemi di videochiamata in tutte le strutture carcerarie della Confederazione per potenziare i contatti degli imputati e dei detenuti con le rispettive famiglie e con i congiunti.

In generale, molte strutture dei tre Concordati sull'esecuzione delle sanzioni penali dispongono già di sistemi di videochiamata per i contatti tra i detenuti e le loro famiglie. Le autorità cantonali stanno cercando di attrezzare un numero maggiore di strutture, a seconda delle risorse finanziarie stanziare.

Le autorità vodesi precisano che, nel quadro dei lavori e del piano di continuità del carcere di Bois-Mermet, è prevista l'installazione di due cabine telefoniche supplementari in un corridoio. Tutte le carceri del Cantone di Vaud inoltre consentono l'uso di mezzi di comunicazione audiovisivi (via Skype). Una direttiva del marzo 2023 all'attenzione dei detenuti stabilisce come effettuare le chiamate.

Le autorità ginevrine hanno recepito questa raccomandazione. Nel carcere di Champ-Dollon sono stati installati apparecchi telefonici a ogni piano dell'ala est, dove sono collocati i detenuti condannati. Oltretutto, sono stati installati apparecchi telefonici anche nello spazio per l'ora d'aria destinato a questi detenuti. I nuovi apparecchi hanno permesso di ridurre consi-

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

derevolmente i tempi di attesa, che ora sono in media di dieci giorni. Per quanto riguarda i sistemi di videochiamata, questi ultimi sono tecnicamente più complessi da attivare. Ad ogni modo, le videochiamate sono possibili e vengono effettuate in base alla situazione e in presenza dell'assistente sociale.

c. Disciplina

149. Il CPT sollecita le autorità dei Cantoni di Friburgo, Vallese, Vaud ed eventualmente quelle degli altri Cantoni della Confederazione a prendere provvedimenti affinché la durata massima dell'isolamento disciplinare non superi i 14 giorni e sia preferibilmente inferiore. Inoltre, il Comitato raccomanda di adottare misure affinché la sanzione disciplinare applicata ai detenuti non comprenda il divieto totale di avere contatti con la famiglia. Qualsiasi restrizione dei contatti con la famiglia andrebbe imposta come sanzione soltanto se l'infrazione ha a che fare con detti contatti.

In virtù dell'articolo 91 capoverso 3 CP è compito dei Cantoni emanare le disposizioni disciplinari. Inoltre, in caso di ricorso, le decisioni disciplinari vengono sempre valutate alla luce del diritto (internazionale) di rango superiore.

Le autorità vodesi fanno sapere di assicurarsi che le sanzioni disciplinari siano proporzionate e che l'isolamento superiore a 14 giorni sia inflitto solo in casi molto rari di violenza aggravata contro il personale penitenziario o terzi. Tuttavia prendono atto di questa raccomandazione e ne terranno conto in occasione della prossima revisione del regolamento vodese sul diritto disciplinare applicabile ai detenuti in attesa di sentenza esecutiva e ai condannati.

Le autorità friburghesi segnalano che la durata dell'isolamento disciplinare non supera di solito i dieci giorni; in rari casi dura da 11 a 20 giorni, ossia per infrazioni gravi commesse ai danni del personale o di un altro detenuto. Inoltre, una durata superiore ai dieci giorni deve essere approvata dal Consigliere di Stato responsabile del settore penitenziario. Infine, il divieto di visita in caso di sanzioni disciplinari è previsto dal regolamento della prigione centrale (art. 48 cpv. 3)²⁷ e riguarda solamente i detenuti in isolamento.

d. Sicurezza

150. Il CPT sollecita le autorità ginevrine e vallesane ad assicurarsi che i principi elencati di cui al paragrafo 66 siano debitamente rispettati anche nelle prigioni di Champ-Dollon, Briga e Sion, e in particolare che le perquisizioni corporali integrali siano condotte sulla base di una valutazione individuale dei rischi ed effettuate in due fasi. Inoltre, raccomanda che la direzione della prigione di Champ-Dollon si assicuri che le perquisizioni corporali integrali siano sottoposte a un controllo rigoroso e condotte nel rispetto della dignità umana della persona.

Le autorità ginevrine accolgono la raccomandazione, già parzialmente attuata. In particolare fanno riferimento alla risposta alla raccomandazione di cui al paragrafo 99. La sistematicità delle perquisizioni non dovrebbe essere rivista nella misura in cui siano consentiti contatti fisici tra visitatori e detenuti nei parlatori e solo una perquisizione completa possa impedire l'introduzione in carcere di oggetti vietati.

²⁷ Regolamento di detenzione del 20 dicembre 2017 dell'EDFR site Prison centrale: <https://www.fr.ch/document/472786> (consultato il 24.10.2024).

Risposta CH al rapporto del CPT del 29.07.2024 (adottato il 05.07.2024) relativo alla sua visita in CH dal 19 al 28.03.2024

Le autorità vallesane sottolineano che le perquisizioni corporali integrali vengono effettuate sistematicamente in due fasi, nel pieno rispetto dell'integrità dei detenuti. Gli agenti penitenziari sono formati in tal senso. Non sono previsti cambiamenti di prassi.